

	DISPOSIZIONI SULLA DIVISA DI GIOCO	FSB/SBV V
		Edizione 01.01.2026

1 PRINCIPIO

1.1 Tutti i giocatori che partecipano a un campionato svizzero, alla coppa svizzera e a tornei internazionali, nazionali e regionali devono obbligatoriamente indossare una divisa di gioco.

2 COMPOSIZIONE DELLA DIVISA DI GIOCO

2.1 Tutti i giocatori di una formazione della stessa società devono indossare una medesima divisa societaria comprendente:

- a) maglia con maniche corte o lunghe, con stemma della società impresso o fissato in modo completo sul pettorale sinistro.
- b) pantaloni lunghi (per tutta la formazione) o corti (per tutta la formazione) di:
 - colore uguale (comprese eventuali righe o disegni)
 - foggia uguali (è escluso il tipo jeans).
- c) per le tesserate è ammesso il taglio diverso dei pantaloni che devono però essere di colore uguale per formazione.
- d) scarpe che non danneggino il fondo del viale

2.2 I giocatori di una formazione abbinata (eccetto i giovani vedi Regolamento FSB XVII Art. 5), devono indossare una divisa comprendente:

- a) maglia uguale con impresso, cucito o incollato in modo completo lo stemma FSB. In alternativa, ma solo per gli abbinamenti tra giocatori di una medesima Federazione, lo stemma impresso, cucito o incollato può essere quello della Federazione Cantonale di appartenenza.
Pantaloni della propria società (lunghi per tutta la formazione) o (corti per tutta la formazione).
- b) Sulle maglie delle formazioni abbinate si potranno applicare delle pubblicità (cfr. Art. 3) solo dopo l'autorizzazione delle rispettive Federazioni.
- c) scarpe che non danneggino il fondo del viale.

2.3 Ai singoli giocatori è data facoltà di indossare, sopra la divisa indicata ai punti 2.1 e 2.2 il giubbotto con stemma o iscrizione sociale, rispettivamente federativa, della medesima foggia e colore per formazione.

2.4 Ogni formazione deve indossare la divisa uguale. L'obbligo non vale per tutte le formazioni della stessa Società. Tuttavia è consentito ai singoli componenti di una formazione di indossare una maglia societaria con diversa lunghezza delle maniche (corte o lunghe).

2.5 Per le gare riservate alle categorie giovanili sono ammesse deroghe, descritte nel regolamento FSB-XVII.

2.6 Le disposizioni concernenti la composizione della divisa si applicano anche ai giocatori-arbitri.

2.7 Eventuali contestazioni sulla composizione della divisa devono essere segnalate immediatamente dall'arbitro o dagli avversari al DdG.

2.8 Il mancato ossequio delle disposizioni concernenti la composizione della divisa di gioco all'inizio o durante le partite, comporta l'esclusione dalla gara delle formazioni non in regola.

3 PUBBLICITÀ SULLE DIVISE

3.1 La pubblicità su divise sociali e federative è ammessa su tutto il comprensorio FSB. La pubblicità è limitata ad un massimo di 5 soggetti: essa deve però essere apolitica, aconfessionale e rispettosa dei principi etici e morali.

3.2 Anche su maglie e giubbotti con un'iscrizione pubblicitaria, sul pettorale sinistro deve obbligatoriamente figurare lo stemma della società o delle rispettive federazioni.

- 3.3 Le iscrizioni pubblicitarie possono essere applicate su qualsiasi parte della divisa e possono essere di grandezza e forma diverse per ogni componente della formazione.
- 3.4 Una formazione della medesima società può avere delle maglie con pubblicità diverse tra di loro, sempre in rispetto all'articolo 3.1.
- 3.5 Il Comitato centrale FSB può emanare disposizioni supplementari concernenti la pubblicità e può intervenire in caso di inosservanza dell'art. 3.1.

4 AVVISO ALLE FEDERAZIONI CANTONALI

- 4.1 Al fine di evitare qualsiasi equivoco, le Federazioni cantonali devono adottare le medesime disposizioni anche per le gare di loro competenza.

5 ENTRATA IN VIGORE

- 5.1 Le presenti disposizioni annullano tutte le precedenti ed entrano in vigore il 1 gennaio 2026.

Aggiornato: Art. 2.1 b / 2.2 a / 4

Il Presidente FSB:

Teresina Quadranti



Il Presidente CNTA:

Giovanni Rapaglià

